

DURATA – art. 60 Codice Proprietà Industriale

DURATA

art. 60 Codice Proprietà Industriale

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016